Sentenza n. 193/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74593 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Farina (FRNDNC87S10B157I), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa via Mario Fiore n. 32 pec avvocatodomenicofarina@pec.it;

nei confronti

del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Centro Unico stipendiale interforze, Ufficio Consulenza Giuridica, relazioni e contenzioso.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 11.5.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Domenico Farina.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, sottufficiale dell'Esercito, rappresentava che: con la sentenza n. 551/2014 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, condannava il ricorrente a risarcire il pubblico erario dell'importo di € 5.429.394,94, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio; con la nota n. 135073 del 22.2.2019 il Ministero della Difesa informava il ricorrente dell'avvio del procedimento di "compensazione parziale debito-credito", avendo quest'ultimo maturato un'indennità supplementare pari all'importo di € 14.242,28 a seguito dell'iscrizione presso la Cassa di Previdenza delle Forze Armate; l'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate con la nota n. 108660 del 24.6.2019 comunicava al Ministero e al ricorrente di aver versato l'importo di € 14.242,48 alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

Ebbene, atteso che l'Amministrazione aveva trattenuto l'intero importo dell'indennità supplementare, parte ricorrente lamentava la violazione dell'art. 545, comma 7, c.p.c., che prevede che "*le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché da speciali disposizioni di legge*", chiedendo di conseguenza la restituzione delle somme eccedenti i predetti limiti.

2. A seguito dell'udienza del 24.10.2025, questo Giudice con l'ordinanza n. 123/2025, ritenendo sussistente una questione pregiudiziale di giurisdizione, provvedeva ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.

3. Con la memoria del 27.4.2026 parte ricorrente insisteva sulla giurisdizione del Giudice contabile, diversamente con la memoria sempre del 27.4.2026 il Ministero resistente riteneva sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo.

4. All'udienza dell'11.5.2026 parte ricorrente si riportava agli atti del giudizio, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il giudizio passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, sottufficiale dell'Esercito in quiescenza dal 2015, lamenta la mancata applicazione dell'art. 545, comma 7, c.p.c., che disciplina una serie di limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di indennità, avendo il Ministero trattenuto l'intera indennità supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, in ragione del credito vantato nei confronti del (omissis) a seguito della condanna definitiva dello stesso a risarcire il pubblico erario (sentenza n. 551/2014 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio).

2. Nel caso in esame sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo.

L’art. 1913 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 prevede che gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti e gli appuntati in servizio permanente sono iscritti d’ufficio ai fondi previdenziali integrativi amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate; il successivo art. 1914 prevede che al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un’indennità supplementare; l’art. 1916, sempre del predetto decreto legislativo, prevede che il personale di cui all’articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione di una serie di percentuali calcolate sull’80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito.
In sostanza il legislatore ha previsto, per ciò che qui interessa, che i sottufficiali delle Forze armate provvedano, obbligatoriamente, ad un versamento aggiuntivo al fondo previdenziale integrativo (art. 1916 D.Lgs. cit.) che, se corrisposto per almeno sei anni, consente, al momento della cessazione dal servizio con diritto a pensione, la corresponsione di una indennità.
Come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli enti, con la relazione allegata alla Det. n. 120 del 2014, la Cassa di Previdenza delle Forze armate, istituita con D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, previo riordino e accorpamento delle singole casse previdenziali preesistenti, fornisce prestazioni previdenziali e assistenziali aggiuntive a quelle dell'ex Inpdap, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.

Funzione principale della Cassa è quella di corrispondere agli iscritti, all'atto della cessazione dal servizio, l'indennità supplementare di cui all'art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010.

Dunque, chiarisce la Corte dei Conti che la Cassa eroga agli iscritti cessati dal servizio un assegno "una tantum", integrativo dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego, di importo pari alla percentuale dell'ultimo stipendio lordo indicata al comma 2 dell'art. 1914, per il numero di anni di iscrizione al fondo.

Tanto premesso, si ritiene che alla suddetta indennità debba essere riconosciuta natura giuridica di trattamento di fine rapporto e non di trattamento pensionistico, essendo in sostanza una forma di retribuzione differita.

Ciò è dimostrato dal fatto che: i versamenti obbligatori avvengono attraverso l'accantonamento di una quota percentuale dello stipendio annuo, compresa la tredicesima mensilità; i versamenti vengono effettuali mensilmente, mediante trattenute sullo stipendio, direttamente dall'Amministrazione che deve corrispondere la retribuzione; l'indennità è costituita da un assegno "una tantum", integrativo dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego (v. Corte Conti, Sez. controllo Enti, del. 120 del 2014; Tar Veneto Venezia, Sez. I, sent. 15.2.2019 n. 206).

Sul punto è utile anche richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 458 del 23/12/2005, con la quale, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato, si è precisato che "*questa Corte ha esplicitato la portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, riconoscendo a tutti questi trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato, "l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale*" (sentenze n. 243 e n. 99 del 1993, n. 439 del 1992, n. 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989) e che "*tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita - appunto in funzione previdenziale – onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente*".

Il fatto che l'indennità supplementare costituisca un trattamento di fine rapporto, e quindi una forma di retribuzione differita, non esclude affatto che la stessa possa svolgere una funzione previdenziale, intesa come sostegno al dipendente nel momento della cessazione dal servizio e del conseguente cambiamento di stato.

Si tratta tuttavia della finalità dell'istituto (appunto previdenziale), che

non ne muta la natura sostanziale di trattamento retributivo differito.

3. Ebbene, tanto premesso, si ricorda che la Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, incluse quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, nonchè le controversie volte a ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; 23 febbraio 2021, n. 4854).

Esula, invece, dalla giurisdizione contabile la domanda diretta, in via principale, come nella fattispecie, all’accertamento del diritto al trattamento di fine rapporto (Cass. SS.UU. n. 36054/2022, n. 29396/2018, n. 7486/2017, n. 22730/2011).

Pertanto, rispetto alla controversia di cui al presente giudizio, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e

dell’art. 133, co. 1, lett. i) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in quanto il rapporto di impiego del personale militare e dei dipendenti delle Forze di polizia è escluso dalla c.d. contrattualizzazione e devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. (Cass. civ., Sez. Un., sent. 24.3.2010 n. 6997).

4. Va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dall’art. 31, co. 3, del c.g.c., in quanto la presente sentenza ha definito il giudizio decidendo soltanto su una questione pregiudiziale.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo;
- spese compensate.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 11.5.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.07.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli In sua vece

(firma digitale) Il Funzionario

Dott.ssa Piera Pagnano

(firma digitale)